



Circolare informativa n. 17 del 21 dicembre 2021

NUOVE REGOLE PER I CONTRATTI DI CESSIONE DI PRODOTTI AGRICOLI conclusi tra operatori economici

Dal 15 dicembre 2021 l'art. 62 del D.L. n. 1/2012 è stato abrogato e sostituito con il **nuovo D.lgs. n. 198/2021** che prevede misure rafforzate a contrasto di pratiche commerciali sleali all'interno della filiera agroalimentare.

Sintesi degli obblighi.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari di tipo "Business to Business", a prescindere dal fatturato di fornitori e acquirenti.

Esclusi i contratti di cessione direttamente conclusi tra fornitori e consumatori finali.

- **Fase transitoria:** 6 mesi di tempo (quindi entro giugno 2022) per adeguare i contratti in corso di esecuzione alla nuova normativa.

2. PREVALENZA RISPETTO AD ALTRE NORME DI LEGGE

La nuova normativa prevale su ogni normativa di settore.

Fermo restando la validità del contratto, sono nulle le pattuizioni e clausole contrarie al D.lgs. n. 198/2021

3. CONTRATTO IN FORMA SCRITTA

- Il contratto DEVE avere **forma SCRITTA** ed essere conclusi **prima della consegna dei beni**.

4. ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO

- Il contratto deve indicare a pena la nullità: **DURATA, QUANTITÀ, CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO VENDUTO, PREZZO, MODALITÀ DI CONSEGNA E DI PAGAMENTO.**

Tali elementi possono essere contenuti, anziché nel contratto, in altre comunicazioni, quali ddt, documenti di consegna, fatture, ordini di acquisto (con i quali l'acquirente commissiona la consegna dei prodotti), purché antecedenti la consegna stessa.

5. TERMINI DI PAGAMENTO DELLA FATTURA

- Il prezzo delle cessioni di *merci deperibili* deve essere corrisposto entro il termine di **30 GIORNI**
- Il prezzo delle cessioni di *merci non deperibili* deve essere corrisposto entro il termine di **60 GIORNI**

Entrambi i termini decorrono dal termine della consegna.

Deroghe ai termini di pagamento: in caso di distribuzione di prodotti ortofrutticoli e di latte destinati alle scuole, oppure nell'ambito di contratti di cessione pluriennale (o che diventino tali) tra fornitori di uve o mosto per la produzione di vino e i loro acquirenti diretti.

6. ANNULLAMENTO DI ORDINI

Rientra tra le pratiche sleali l'annullamento, da parte dell'acquirente, di ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili con un preavviso inferiore a 30 giorni.

7. INTERESSI PER MANCATO PAGAMENTO

Gli interessi di mora decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, in misura pari agli **interessi legali di mora maggiorati di quattro punti percentuali** (in precedenza la maggiorazione era di due punti percentuali). **Inderogabile.**

8. SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

Sono previste pesanti sanzioni in caso di violazione delle disposizioni, in taluni casi anche paramtrate al fatturato realizzato.

Elenco esaustivo delle pratiche commerciali VIETATE è contenuto nel D.lgs. n. 198/2021:

- in quanto considerate sempre sleali (art. 4, co. 1 e art. 5)
- in quanto considerate sleali a meno che non siano state precedentemente concordate dal fornitore e dall'acquirente nel contratto di cessione, oppure nell'accordo quadro oppure in un altro accordo successivo, purché in termini chiari ed univoci (art. 4, co. 4).